

IVA

Plafond Iva a scelta dell'esportatore abituale

di **EVOLUTION**



Gli esportatori abituali sono soggetti che svolgono in maniera significativa un'attività rivolta verso operatori esteri e, in conseguenza, si trovano fisiologicamente a “soffrire” uno sbilanciamento finanziario. Per evitare tali conseguenze possono avvalersi del plafond.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo tratta dell'ambito oggettivo della disciplina alla luce dei recenti chiarimenti di Assonime.

Il *plafond* è utilizzabile per effettuare **qualsiasi acquisto di beni e servizi e per le importazioni di qualsivoglia bene**. L'unica esclusione è prevista in relazione ai **fabbricati** ed alle **aree edificabili**.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate (**C.M. 145/1998**) aveva precisato che l'esclusione riguarda anche modalità alternative di acquisizione dei predetti beni, ma che realizzano un **effetto equivalente** rispetto all'acquisto diretto.

Pertanto, secondo l'Amministrazione finanziaria l'esclusione vale anche in relazione ai contratti di **appalto** per la costruzione di un fabbricato o ai *leasing*.

Tuttavia, con la [sentenza n. 23329 del 15 ottobre 2013](#), la Corte di Cassazione ha affermato che l'esecuzione di un contratto di *leasing* che prevede una clausola di trasferimento della proprietà non vincolante per entrambe le parti implica l'effettuazione di **prestazioni di servizi** e non di una cessione di beni e, quindi, che **è possibile utilizzare il plafond per non assoggettare a imposta i canoni di locazione finanziaria**.

Ciò detto, con la **circolare n. 20/2018 Assonime** ha reso noto il pensiero dell'Agenzia delle Entrate circa la **possibilità** (trattasi di una risposta a un interpello presentato dalla stessa Assonime), nei casi in cui l'esportatore abituale ha **inviato regolare dichiarazione d'intento** al

fornitore riferita – nella maggior parte dei casi – ad un numero indeterminato di operazioni (fino a concorrenza dell'importo ivi indicato), **per il fornitore**, per tutte le operazioni poste in essere da un certo momento in avanti, o limitatamente ad alcune di esse, di **emettere fattura con Iva**, con il **consenso del cliente** (acquisito preventivamente o, per ipotesi, anche successivamente).

Secondo l'Agenzia l'acquisto in **sospensione** dell'imposta costituisce una **facoltà** e non un obbligo da parte del contribuente, trattandosi di un beneficio a suo favore. Difatti, la non applicazione dell'Iva è determinata unicamente da una **normativa di favore** nei confronti di soggetti che **possono decidere di avvalersene o no**.

*“Pertanto, se il cliente – esportatore abituale – **comunica** al fornitore di **non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta**, il fornitore emette **legittimamente** fatture con **addebito di Iva**. Parimenti, il cliente può anche **manifestare la volontà di non volersi avvalere di tale facoltà per alcune operazioni e non per altre, senza revocare del tutto la dichiarazione d'intento presentata**. E tale volontà può essere resa nota non necessariamente mediante una manifestazione espressa, ma anche attraverso **comportamenti concludenti**”.*

Sia il comportamento del fornitore – che ha emesso fattura con Iva – che quello del cliente, che ha detratto l'imposta, sono **legittimi** e, quindi, non integrano gli estremi di una violazione sanzionabile.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)